

Avviso: Contribuzione figurativa per amministratori locali liberi professionisti – Art. 86 D. lgs 267/2000

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 86 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che:

“Le amministrazioni locali, a favore degli amministratori che **non siano lavoratori dipendenti** e che rivestano le stesse cariche indicate nel comma 1, sono tenute a corrispondere una cifra annuale forfettaria, da versare, per quote mensili, ai rispettivi istituti previdenziali”,

e alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione (sentenze n. 24615/2023 e n. 18396/2024), nonché dell'atto di orientamento emanato dall'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno nel giugno 2024, si comunica quanto segue.

Il Comune di Genova procederà al **rimborso della quota forfettaria contributiva** in favore degli **Amministratori liberi professionisti** che, pur non avendo sospeso la propria attività professionale durante il mandato, alla luce della nuova interpretazione normativa, avrebbero avuto diritto alla copertura contributiva a carico dell'Ente.

Il rimborso sarà effettuato **previa presentazione di apposita istanza** da parte dell'Amministratore interessato con il modulo allegato.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le cariche per le quali è previsto tale rimborso sono le seguenti:

- Sindaci;
- Assessori del Consiglio Comunale;
- Presidenti del Consiglio Comunale;
- Presidenti dei Consigli Circostrizionali (Municipi).

Per gli Amministratori lavoratori dipendenti che hanno richiesto aspettativa non retribuita dal proprio datore di lavoro, si comunica che per il periodo dell'aspettativa **gli obblighi contributivi sono già stati assolti** direttamente dal Comune, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Pertanto, **non è previsto alcun ulteriore rimborso** a loro favore.

Una volta acquisiti i dati necessari dalla Cassa previdenziale di appartenenza, il Comune di Genova provvederà al rimborso delle somme eventualmente già versate, direttamente all'Amministratore avente diritto, ritenendosi così integralmente assolto l'obbligo contributivo dell'Ente.